




Rimini, 28 luglio 2015

M.D.G. TRIBUNALE DI RIMINI 09901402302		
N.		
28 LUG 2015		
UOR	CC	PSG
Funzione	Macroattività	Attività
Paese/colo	Sottosegretario	

Ill.mo Sig.  
Presidente del Tribunale  
Dr.ssa Rossella Talia

Ill.mo Sig.  
Presidente della Sezione Penale  
Dr. Massimo Di Patria

Prot. 0002324U-



**Oggetto: segnalazione nostro iscritto**

Ill.mi Presidenti,

L'avvocato [redacted] iscritta all'Albo degli Avvocati di Rimini e alla Camera Penale territoriale, con comunicazione inviata agli scriventi nei rispettivi ruoli istituzionali in data 21.07 u.s., segnalava che: nel corso della udienza penale tenutasi nella giornata di lunedì 20 luglio u.s., il Dr. Ricci, Giudice del Tribunale Monocratico, dopo avere proceduto alla costituzione delle parti in procedimento ove l'iscritta era interessata quale patrono della costituita parte civile, ne disponeva la momentanea sospensione in attesa che giungesse in Tribunale un testimone della Difesa dell'imputato, che avrebbe dovuto essere ascoltato in quella udienza;

durante la sospensione, l'Avv. [redacted] veniva convocata nell'aula ove teneva udienza il Giudice Dr.ssa Ceccarelli, come difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p;

l'iscritta rappresentava di avere informato il Tribunale, per il tramite della collega di parte avversa, della propria momentanea assenza, spiegandone il motivo e chiedendo di essere attesa;

tuttavia il Dr. Ricci, secondo quanto riferito, riteneva di proseguire in assenza della parte civile in quanto parte non necessaria;

rientrata in aula, l'avv. [redacted] chiedeva che il Giudice riaprisse il verbale, dando atto delle ragioni della mancata partecipazione all'escussione del teste.

Esaminata la vicenda nei rispettivi ambiti collegiali, entrambi i nostri organismi deliberavano di intervenire per stigmatizzare l'accaduto, che dimostra l'erronea percezione della parte civile come parte eventuale e non necessaria, anche ove abbia dimostrato l'intenzione di partecipare attivamente al dibattimento.

Nel caso di specie, peraltro, l'avv. [redacted] non ha chiesto un differimento della udienza per un legittimo impedimento proprio o della parte che assiste, bensì si è limitata, a fronte di una temporanea sospensione del processo disposta dal Giudice in attesa che giungesse in Tribunale un testimone, a chiedere di essere attesa in quanto, nel frattempo, era stata chiamata a svolgere la funzione (obbligatoria) di difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. da altro Giudice.

La celebrazione del processo in assenza di una parte costituita e la cui presenza era già stata formalmente verbalizzata in sede di costituzione delle parti, appare come una grave mancanza di rispetto sia nei confronti del Difensore che della stessa Parte, portatrice di un interesse che trova comunque riconoscimento e tutela nel processo penale.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

## CAMERA PENALE DI RIMINI

Associazione costituita fra Avvocati del Foro di Rimini



Aderente all'Unione Delle Camere Penali Italiane

Del resto, e al di fuori di ogni spirito polemico, non si comprende come mai lo stesso trattamento "di riguardo" riservato al testimone, ritardatario per suoi motivi, non sia stato garantito anche al procuratore speciale della parte civile, che si era allontanato per adempiere al dovere connesso alla funzione di difensore di ufficio.

Auspichiamo che in futuro non abbiano a verificarsi episodi come quello segnalato che, purtroppo, evidenziano scarso rispetto della funzione difensiva e di chi la esercita nel rispetto del mandato ricevuto.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio  
dell'Ordine

Avv. Giovanna Ollà

Il Presidente della  
Camera Penale

Avv. Roberto Brancaleoni